CAMERA DEI DEPUTATI N. 4241

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TESTA, MANGIACAVALLO, SBARBATI, MANCA, MAZZOCCHIN, D'AMICO

Norme per l'adeguamento alle prescrizioni antisismiche degli edifici pubblici e privati

Presentata il 10 ottobre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le dimensioni dei danni economici prodotti dagli ultimi eventi sismici sono ancora in corso di accertamento, ma è comunque certo che essi ammonteranno ad alcune migliaia di miliardi.

Certamente superiore è la perdita di valore che subirà il patrimonio monumentale e storico-artistico, anche dopo gli interventi di ripristino e restauro.

Gravissima poi è la considerazione che i danni si sono prodotti anche su edifici che sono stati costruiti o recuperati nel rispetto della normativa antisismica. Ciò impone di verificare le frodi e/o gli illeciti compiuti da professionisti, costruttori o amministratori o la inadeguatezza della normativa stessa.

Per prevenire tutto ciò con la presente proposta di legge sottoponiamo all'attenzione del Parlamento uno strumento per l'adeguamento obbligatorio alla normativa antisismica.

In particolare le disposizioni della presente proposta di legge prevedono quanto segue.

L'articolo 1 impone l'adeguamento alla normativa antisismica di tutti gli edifici di proprietà pubblica e privata, con destinazione residenziale e non, compresi nelle zone sismiche come individuate dalle vigenti leggi.

L'articolo 2 affida ad una Commissione da costituire *ad hoc* la revisione della normativa tecnica per l'adeguamento degli edifici alle norme antisismiche.

Con l'articolo 3 si precisa che l'adeguamento strutturale degli edifici alla normativa antisismica avvenga secondo modalità e tempi individuati con appositi decreti ministeriali e in ogni caso entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della normativa tecnica aggiornata.

Il termine per l'esecuzione degli adeguamenti sarà graduato secondo le seguenti priorità: grado di sismicità della zona in cui è sito l'immobile, tipologia dell'immobile, destinazione d'uso, eventuale uso pubblico.

L'articolo 4 precisa le tipologie degli interventi collegati all'esecuzione di opere per l'adeguamento alla normativa antisismica, imponendo altresì agli enti preposti alla tutela dei beni vincolati in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, di indicare le soluzioni compatibili con il vincolo stesso.

L'articolo 5 prevede la concessione di una serie di benefici fiscali e in conto capitale.

Per gli edifici privati adibiti a prima abitazione o locati come prima abitazione e per gli edifici pubblici si applicherà l'aliquota IVA agevolata (corrispondente al 4 per cento).

Ai soggetti proprietari della prima casa ed in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale agevolata è concesso un contributo pari al 30 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi di recupero. Il medesimo contributo è concesso anche nel caso di impegno alla locazione ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, (commi 2 e 3) ed in ogni caso quando l'intervento sarebbe sproporzionato al valore economico dell'immobile oggetto di intervento obbligatorio.

Le prestazioni professionali relative alla progettazione ed alla direzione dei lavori e a tutti gli atti, anche notarili, ove occorrenti, sono ridotte della metà (comma 7).

L'articolo 6 prevede che agli oneri si faccia fronte con apposito fondo, istituito mediante la previsione di una contribuzione obbligatoria a carico dei lavoratori dipendenti ed autonomi. Il contributo sarà analogo nell'entità e nelle procedure di riscossione a quello *ex* GESCAL.

Il contributo sarà versato dal 1° gennaio 1999.

Il contributo sarà raccolto dalle regioni e da esse assegnato, per i lavori di cui alla presente legge, a soggetti in possesso dei prescritti requisiti di reddito che dimostrino di aver versato i contributi di cui al comma 1.

All'articolo 7 sono dettate le modalità di copertura degli interventi, che sono le seguenti:

per edifici monumentali ed artistici è prevista la destinazione di una quota del 50 per cento dei fondi a disposizione dello Stato introitati da lotterie e giochi similari;

per edifici pubblici e pubblici di proprietà privata è previsto lo stanziamento obbligatorio sui capitoli di bilancio degli enti pubblici proprietari o utilizzatori.

L'articolo 8 prevede alcune semplificazioni procedurali: i termini per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, pareri e nulla osta sono ridotti della metà (comma 1).

È previsto che tutti gli elaborati progettuali debbano essere sottoposti a controllo.

Per i lavori soggetti a denuncia di inizio attività, il progettista dichiarerà, sotto la propria responsabilità, anche la conformità delle opere alle prescrizioni in materia antisismica (comma 4) e allegherà i risultati del controllo da esso stesso richiesto.

Gli enti locali infine eseguiranno controlli a campione sulla congruità delle opere realizzate e realizzande ai progetti approvati, anche al fine di confermare o revocare i contributi concessi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge disciplina l'adeguamento alle prescrizioni antisismiche degli edifici pubblici e privati esistenti ubicati nelle zone classificate sismiche ai sensi della legislazione vigente.

ART. 2.

(Aggiornamento della normativa vigente).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, è istituita una commissione per l'aggiornamento e la revisione della normativa tecnica di adeguamento antisismico degli edifici.

2. La commissione conclude i propri lavori entro un anno dal suo insediamento.

ART. 3.

(Compiti dello Stato).

1. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le priorità e i tempi entro i quali i proprietari degli immobili di cui all'articolo 1 devono eseguire i lavori di adeguamento alla normativa antisismica vigente, aggiornata ai sensi dell'articolo 2.

2. Nel determinare le priorità ed i tempi si tiene conto del grado di sismicità della zona in cui è ubicato l'immobile, della tipologia edilizia con la quale è realizzato, della sua destinazione d'uso e della sua eventuale apertura al pubblico.

3. In ogni caso l'adeguamento alla normativa antisismica degli edifici deve essere effettuato entro quindici anni dal completamento della revisione e dell'aggiornamento della normativa antisismica ad opera della commissione di cui all'articolo 2.

ART. 4.

(Tipologie di interventi).

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono quelli definiti dalle lettere *c)* e *d)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentite le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, predispone norme tecniche da adottare, anche in deroga a quelle stabilite dalla commissione di cui all'articolo 2, per eseguire comunque gli interventi necessari nel caso in cui la loro esecuzione non possa avvenire con il mantenimento della esistente tipologia edilizia e l'immobile o il contesto urbano nel quale esso è situato siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

ART. 5.

(Contributi pubblici).

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge sono concessi i benefìci di cui al presente articolo.

2. Ai proprietari dell'immobile utilizzato direttamente quale prima abitazione o concesso in locazione per uso di abitazione primaria per non meno di otto anni, è concesso un contributo pari al 30 per cento dell'importo speso per l'esecuzione delle opere realizzate, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, e provato con documentazione fiscalmente idonea.

3. Il contributo è concesso ai soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'edilizia agevolata al momento dell'esecuzione degli interventi.

4. Il contributo di cui al comma 2 è concesso altresì, indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi, nel caso in cui il costo degli interventi di cui alla presente legge sia economicamente sproporzionato rispetto al valore dell'immobile risultante a fini fiscali e il proprietario sia obbligato ad eseguire gli interventi previsti dalla presente legge dalle competenti autorità.

5. L'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge è calcolata con l'aliquota del 4 per cento.

6. Tutti gli atti comunque connessi all'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge sono in esenzione dall'imposta di bollo.

7. Le tariffe professionali di tutti i professionisti comunque richiesti per le loro prestazioni ai fini dello svolgimento di attività finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge sono ridotte del 50 per cento.

ART. 6.

(Fondo per l'adeguamento antisismico).

1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è istituito un fondo presso ogni regione nel quale sono versati i contributi di cui al presente articolo.

2. I lavoratori dipendenti ed autonomi sono tenuti a versare un contributo alla regione nella quale risiedono pari allo 0,70 per cento del proprio reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dovuto per l'anno precedente il versamento.

3. Il contributo è versato a partire dal 1° gennaio 1999 con le stesse modalità di pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le istruzioni che sono impartite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La prova del versamento dei contributi è richiesta per la concessione dei benefici di cui all'articolo 5.

ART. 7.

(Copertura per gli interventi su immobili pubblici).

1. Per gli interventi su immobili pubblici di interesse storico artistico è istituito un apposito fondo alimentato con il 50 per cento dei proventi derivanti da qualsiasi forma di gioco o scommessa esercitati dallo Stato.

2. Per gli interventi su immobili pubblici o di proprietà privata in uso pubblico, gli enti proprietari o utilizzatori istituiscono un apposito capitolo di bilancio nel quale versano il 50 per cento degli importi attualmente iscritti nei capitoli di spesa destinati alla manutenzione del patrimonio in proprietà o in uso.

ART. 8.

(Accelerazioni procedurali).

1. I termini per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o nulla osta previsti dalle disposizioni vigenti al momento della esecuzione degli interventi di cui alla presente legge sono ridotti alla metà.

2. Tutti i progetti per l'adeguamento alla normativa antisismica degli edifici esistenti sono sottoposti a controllo da parte dei competenti uffici tecnici.

3. Per i controlli di cui al comma 2 la regione ed i privati possono avvalersi della consulenza di enti pubblici individuati con proprio decreto dal Ministro dei lavori pubblici, previa apposita convenzione il cui schema tipo è definito nel medesimo decreto.

4. Per i lavori soggetti alla dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la dichiarazione del progettista abilitato nella quale si assevera la conformità delle opere alle prescrizioni vigenti deve essere estesa anche al rispetto di quelle antisismiche. Il

progettista è comunque tenuto ad allegare alla relazione stessa i risultati del controllo di cui ai commi 2 e 3.

5. I comuni esercitano controlli a campione sulla conformità delle opere in corso di realizzazione ai progetti approvati, informando gli enti erogatori dei contributi delle diversità esecutive riscontrate, ove da queste possa derivare la revoca del contributo e dei benefìci di cui all'articolo 5.

DDL13-4241
Lire 500